

Holland ha mantenuto una delle sue promesse elettorali: il matrimonio tra persone dello stesso sesso in Francia è legge. Nel Codice civile le parole madre e padre vengono cancellate, sostituite da genitori, mentre moglie e marito lasciano il posto a coniugi.

L'approvazione di questa legge ha lacerato la Francia: persone e gruppi hanno pacificamente manifestato il loro dissenso (solo qualche incidente provocato da militanti dell'estrema destra), che non significa mancanza di rispetto per le persone Lgbt – acronimo che indica lesbiche, gay, bisessuali e transgender –, ma piuttosto richiesta di dialogo e rispetto per una visione della famiglia, del matrimonio e della filiazione, ancorata a valori “naturali”. Anche la Gran Bretagna ha imboccato la stessa strada: la legge sui matrimoni gay (legali dal 2014) è in corso di approvazione. Per il premier Cameron «è un passo in avanti per tutta la nazione».

Matrimoni civili

E in Italia? Crescono i matrimoni civili. Separazioni e divorzi, in costante aumento da anni, sono ultimamente in lieve diminuzione, forse a causa dei costi che le coppie devono affrontare per giungere allo scioglimento del matrimonio. Lo standard di vita



La famiglia o le famiglie?

Il dibattito sui matrimoni tra persone dello stesso sesso. La costituzione, le leggi e le sentenze

di una coppia di separati o divorziati subisce infatti una drastica diminuzione, e si assiste spesso a situazioni-limite di un coniuge separato, tenuto al pagamento di mutuo e

mantenimento di coniuge e figli, non più in grado di sopravvivere. Sono nate case per ospitare mariti separati, e alle mense Caritas non è improbabile incontrarli.

Lo stato di precarietà e incertezze in cui viviamo spingono molti giovani a non prendere impegni “per sempre”, preferendo una libera convivenza da sciogliersi senza difficoltà. «Se volessi impegnarmi sceglierai il matrimonio – mi ha detto una giovane –, ma non mi interessa che lo Stato regoli la mia convivenza, anzi è proprio quello che non voglio». Il matrimonio oggi è sempre più frutto della scelta controcorrente di chi decide di impegnarsi anche davanti alla società. Ma i matrimoni tra persone dello stesso sesso non sono ancora all’ordine del giorno del Parlamento.

Famiglia naturale

Cosa dice il nostro sistema di diritto? Per quanto riguarda l'Italia, l'articolo 2 della Costituzione riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, sottolineando l'inscindibilità dai «doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». Tra le formazioni sociali che la Repubblica garantisce, all'art. 29 si ricorda la famiglia, «società naturale fondata sul matrimonio», a sua volta «ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi». L'art. 30 richiama doveri e diritti nei confronti dei figli – mantenerli, istruirli, educarli – e si conclude con l'estensione della tutela anche ai figli nati fuori del matrimonio, introducendo un richiamo espresso alla paternità. L'art. 31 sottolinea l'impegno che assume lo Stato: agevolare la formazione della famiglia, con particola-

re riguardo alle famiglie numerose. Nel secondo comma troviamo un riferimento alla maternità, come segno di protezione che lo Stato riserva ad essa.

Quella delineata dalla Costituzione, è una famiglia che diventa categoria giuridica, proprio in quanto fondata sul matrimonio. Cellula fondamentale, necessaria al sociale, in cui l'uomo trova il primo impulso per educarsi alla solidarietà. Il richiamo alla società naturale evidenzia, a mio parere, il limite posto a qualunque revisione legislativa, che non potrà alterare la struttura fondamentale dell'istituto familiare, indicato nella Costituzione.

Convivenze

E le coppie di fatto, di diverso o stesso sesso? Diverse sentenze se ne occupano. In materia di edilizia residenziale pubblica, si prevede che l'assegnatario dell'alloggio possa essere anche un convivente in forma continuativa (legge n° 513/1977). La legge n° 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita prevede la possibilità di trattamento anche per i conviventi di sesso diverso. Un lavoratore ha diritto al permesso retribuito in caso di decesso o grave infermità del convivente (legge n° 53/2000). In ambito penalistico, la facoltà di non deporre in giudizio è prevista anche nei confronti del convivente (art. 199 c.p.p.).

Il film "La vie d'Adèle", sulle relazioni lesbiche, ha vinto l'ultimo festival di Cannes. Il mondo mediatico dà molto spazio al mondo gay. A fronte: il primo matrimonio tra persone dello stesso sesso in Francia. Pagina successiva: una manifestazione contro l'adozione agli omosessuali e una famiglia tradizionale.



P. Pirrone/LaPresse

In ordine all'assegnazione dell'alloggio all'interno di una cooperativa a proprietà indivisa, può subentrare alla morte del socio anche il convivente, se la convivenza si protrae da almeno due anni (legge n° 179/1992). Per il personale della polizia è ammessa la possibilità di utilizzare gli alloggi messi a disposizione, anche in caso di convivenza.

I conviventi diventano destinatari dei benefici attribuiti a superstiti di dipendenti pubblici vittime di azioni terroristiche e criminalità organizzata (legge n° 302/1990; Dpr 510/1999).

Vari sono anche gli interventi della giurisprudenza. La Corte costituzionale da tempo ha ammesso che il convivente subentri nei contratti di locazione (sentenza 404/1988). La Corte di Cassazione ha ammesso nel 1994 una forma di risarcimento del danno da fatto illecito che si sia concretato nella morte del convivente, quando risulti dimostrata la relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e mutua assistenza morale e materiale. È inoltre ammessa la possibilità di effettuare visite in carcere.

Coppie omosessuali

La Corte Costituzionale (sentenza 138/2010) ha affermato che la nozione di matrimonio esposta nell'art. 29 della Costituzione coincide con quella



Giuseppe Distefano

civilistica, che «stabiliva (e tuttora stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso», così precludendo l'estensione del matrimonio alle unioni omosessuali. La Corte, infatti, non riconduce la «stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso» nell'alveo delle posizioni giuridiche tuteleggibili dall'art. 29, ma fa riferimento all'art. 2 della Costituzione. Dunque «le unioni omosessuali sono formazioni sociali, ma non possono accedere al matrimonio».

Lo scorso anno la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla possibilità di trascrivere un matrimonio omosessuale celebrato all'estero. La sentenza ha stabilito l'intrascrivibilità di un matrimonio omosessua-

Regresso

«L'omosessualità è sempre esistita. Ma nella nostra epoca è la prima volta che si pone il problema giuridico di assimilarla al matrimonio, cosa che giudico un disvalore e un regresso antropologico. Uso queste parole perché il tema trascende la questione religiosa, è prettamente antropologico. Di fronte a un'unione privata non c'è un terzo o una società danneggiati. Se invece le si attribuisce dignità di matrimonio e le si dà accesso all'adozione, ciò implica il rischio di danneggiare dei bambini. Ogni individuo ha bisogno di un padre maschio e di una madre femmina che lo aiutino a plasmare la propria identità».

Jorge Mario Bergoglio
Conversazione con il rabbino Abraham Skorka
(*Il cielo e la terra*, Mondadori 2013).

Famiglia-società

Il disegno costituzionale, letto nella sua interezza, evidenzia il senso della famiglia-società naturale, posta tra vari fenomeni associativi entro la più grande società civile, quale primo, necessario luogo in cui genitori e figli imparano a vivere quei rapporti eticosociali, fatti di diritti e corrispondenti doveri, che li formano come cittadini completi, pronti ad impegnarsi nella costruzione della società. La famiglia così intesa, cellula base della società, in questi momenti di profonda crisi ha particolare bisogno di sostegno e garanzia, per continuare a svolgere il proprio compito fondamentale nella formazione di uomini e donne.

Maria Giovanna Rigatelli

le; ma, andando oltre la domanda formulata, ha voluto, in modo a parere di molti giuristi anomalo, dichiarare che «la coppia omosessuale è titolare del diritto alla vita familiare come qualsiasi altra coppia coniugata formata da marito e moglie», e che i conviventi in una relazione stabile di fatto possono comunque «rivolgersi ai giudici ordinari per far valere, in presenza di specifiche situazioni, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata».